

# Gazzetta ufficiale

# C 187

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno

19 giugno 2014

### Sommario

#### II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI  
DELL'UNIONE EUROPEA

##### Commissione europea

2014/C 187/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7251 — Blackstone/ Gates) <sup>(1)</sup> .....	1
---------------	---	---

#### IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI  
DELL'UNIONE EUROPEA

##### Commissione europea

2014/C 187/02	Tassi di cambio dell'euro .....	2
---------------	---------------------------------	---

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

##### Autorità di vigilanza EFTA

2014/C 187/03	Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA in conformità all'articolo 21, paragrafo 7, dell'atto di cui al punto 1 dell'allegato VII dell'accordo SEE ( <i>direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali</i> ) .....	3
---------------	---	---

IT

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

**Commissione europea**

2014/C 187/04	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7312 — Towerbrook/Independent Clinical Services Group Limited) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	4
2014/C 187/05	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7286 — CVC Capital Partners/Deoleo) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	5
2014/C 187/06	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7140 — Sistema/Segezha Pulp and Paper Mill) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	6
2014/C 187/07	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7280 — HgCapital / KKR / Cinven / Visma) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	7
2014/C 187/08	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7288 — Viacom/Channel 5 Broadcasting) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	8

ALTRI ATTI

**Commissione europea**

2014/C 187/09	Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari .....	9
---------------	---	---

---

**Rettifiche**

2014/C 187/10	Rettifica della sintesi della decisione della Commissione, del 30 gennaio 2013, che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE (caso COMP/M.6570 — UPS/TNT Express) [notificata con il numero C (2013) 431 final] (GU C 137 del 7.5.2014) .....	14
---------------	---	----

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI  
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso M.7251 — Blackstone/Gates)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2014/C 187/01)

Il 12 giugno 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32014M7251. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

---

<sup>(1)</sup> GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

## IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI  
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

18 giugno 2014

(2014/C 187/02)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,3563	CAD	dollari canadesi	1,4742
JPY	yen giapponesi	138,65	HKD	dollari di Hong Kong	10,5132
DKK	corone danesi	7,4563	NZD	dollari neozelandesi	1,5646
GBP	sterline inglesi	0,80050	SGD	dollari di Singapore	1,6986
SEK	corone svedesi	9,0070	KRW	won sudcoreani	1 386,42
CHF	franchi svizzeri	1,2180	ZAR	rand sudafricani	14,5885
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	8,4506
NOK	corone norvegesi	8,1695	HRK	kuna croata	7,5780
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 251,79
CZK	corone ceche	27,481	MYR	ringgit malese	4,3852
HUF	fiorini ungheresi	307,36	PHP	peso filippino	59,782
LTL	litas lituani	3,4528	RUB	rublo russo	46,8889
PLN	zloty polacchi	4,1444	THB	baht thailandese	44,093
RON	leu rumeni	4,3987	BRL	real brasiliano	3,0657
TRY	lire turche	2,9086	MXN	peso messicano	17,7512
AUD	dollari australiani	1,4525	INR	rupia indiana	81,8256

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

## INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

## AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

**Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA in conformità all'articolo 21, paragrafo 7, dell'atto di cui al punto 1 dell'allegato VII dell'accordo SEE (direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali)**

(2014/C 187/03)

L'articolo 21, paragrafo 7, dell'atto di cui al punto 1 dell'allegato VII dell'accordo SEE (direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali) prevede che gli Stati EFTA-SEE comunichino all'Autorità di vigilanza EFTA («l'Autorità») le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che essi adottano in materia di rilascio di titoli di formazione nei settori disciplinati dal capo III dell'atto stesso. L'Autorità ha il compito di pubblicare un'adeguata comunicazione, indicando le denominazioni adottate dall'Islanda, dal Liechtenstein e dalla Norvegia per i titoli di formazione e, se del caso, l'organismo che rilascia il titolo di formazione, il certificato che accompagna tale titolo e il titolo professionale corrispondente, che compare nell'allegato V e, rispettivamente, nei punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1.

Poiché la Norvegia ha comunicato le modifiche apportate all'allegato V della direttiva 2005/36/CE, concernenti la formazione medica di base, l'Autorità pubblica la presente comunicazione in conformità all'articolo 21, paragrafo 7, dell'atto.

**Modifica dell'organismo che rilascia il titolo di formazione per la formazione medica di base e modifica riguardante il certificato che accompagna il titolo di formazione**

Paese	Titolo di formazione	Organismo che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Data di riferimento
Norge	Vitnemål for fullført grad <i>candidata/candidatus medicinae</i> , short form <i>cand.med.</i>	Universitet	Non applicabile	1° gennaio 1994

## V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA  
CONCORRENZA

## COMMISSIONE EUROPEA

**Notifica preventiva di concentrazione****(Caso M.7312 — Towerbrook/Independent Clinical Services Group Limited)****Caso ammissibile alla procedura semplificata****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2014/C 187/04)

1. In data 10 giugno 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio<sup>(1)</sup>. Con tale operazione l'impresa Towerbrook Investors Limited («Towerbrook», Isole Cayman) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme dell'impresa Independent Clinical Services Group Limited («ICS», Regno Unito) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono:

- Towerbrook è il socio principale di fondi gestiti da Towerbrook Capital Partners L.P., una società mondiale di private equity che investe in imprese di grandi e medie dimensioni in Europa e nell'America settentrionale,
- ICS fornisce personale e servizi nei settori della sanità, delle scienze della vita e dell'assistenza sociale nel Regno Unito.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio<sup>(2)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7312 — Towerbrook/Independent Clinical Services Group Limited, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

<sup>(2)</sup> GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

**Notifica preventiva di concentrazione**  
**(Caso M.7286 — CVC Capital Partners/Deoleo)**  
**Caso ammissibile alla procedura semplificata**  
**(Testo rilevante ai fini del SEE)**  
(2014/C 187/05)

1. In data 11 giugno 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Con tale operazione l'impresa CVC Capital Partners SICAV-FIS SA («CVC», Lussemburgo) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'impresa Deoleo, SA («Deoleo», Spagna) mediante offerta pubblica annunciata il 7 novembre 2013.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono:

- CVC: consulenza e gestione di investimenti per conto di fondi di investimento («fondi CVC»),
- Deoleo: vendita di olio, principalmente d'oliva. Deoleo opera in più di 100 paesi e soprattutto in Spagna e in Italia, sotto i marchi Carbonell, Hojiblanca, Koipe, Bertolli, Carapelli e Sasso. Deoleo opera anche nella vendita di altri prodotti quali olive da tavola, aceto e salse.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(2)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione europea entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7286 — CVC Capital Partners/Deoleo, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

<sup>(2)</sup> GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

**Notifica preventiva di concentrazione**  
**(Caso M.7140 — Sistema/Segezha Pulp and Paper Mill)**  
**Caso ammissibile alla procedura semplificata**  
**(Testo rilevante ai fini del SEE)**  
(2014/C 187/06)

1. In data 11 giugno 2014 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Con tale operazione il gruppo d'investimento di private equity Sistema JSF Corporation («Sistema», Russia), controllato in ultima istanza da Vladimir Evtushenkov, intende acquisire, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo delle imprese JSC Segezha Pulp and Paper Mill («SPPM», Russia) e Limited Liability Company Derevoobrabotka-Proekt («DoP», Russia).

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono:

- Sistema: investimenti in diversi settori dell'economia tra cui le telecomunicazioni, il petrolio, l'energia elettrica, i beni di consumo e l'alta tecnologia,
- SPPM: produzione e vendita di carta kraft, sacchi di carta e prodotti strettamente connessi a queste attività principali, come la pasta di legno, il cartone, i prodotti chimici di legno e alcuni derivati del legno quali il legno segato, il compensato e il cippato, nonché
- DoP: lavorazione del legno e produzione forestale, comprese attività relative al compensato, al legname e a certi derivati del legno come il cippato e le strutture lamellari.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(2)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7140 — Sistema/Segezha Pulp and Paper Mill, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

<sup>(2)</sup> GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.



**Notifica preventiva di concentrazione**  
**(Caso M.7280 — HgCapital / KKR / Cinven / Visma)**  
**Caso ammissibile alla procedura semplificata**  
**(Testo rilevante ai fini del SEE)**  
(2014/C 187/07)

1. In data 11 giugno 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio<sup>(1)</sup>. Con tale operazione le imprese HgCapital («HgCapital», Regno Unito), KKR & Co. L.P. («KKR», Stati Uniti) e Cinven Limited («Cinven», Regno Unito) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa Visma AS («Visma», Norvegia) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono:

- HgCapital: impresa di private equity,
- KKR: società d'investimento di livello mondiale,
- Cinven: impresa di private equity,
- Visma: opera nello sviluppo di soluzioni software.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio<sup>(2)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (fax n. +32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7280 — HgCapital / KKR / Cinven / Visma, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

---

<sup>(1)</sup> G.U. L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

<sup>(2)</sup> G.U. C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

**Notifica preventiva di concentrazione**  
**(Caso M.7288 — Viacom/Channel 5 Broadcasting)**  
**Caso ammissibile alla procedura semplificata**  
**(Testo rilevante ai fini del SEE)**  
(2014/C 187/08)

1. In data 10 giugno 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio<sup>(1)</sup>. Con tale operazione l'impresa Viacom Inc. («Viacom», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme dell'impresa Channel 5 Broadcasting Limited («Channel 5 Broadcasting», Regno Unito) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono:

- Viacom: opera a livello internazionale nel settore dei contenuti di intrattenimento,
- Channel 5 Broadcasting: opera nel Regno Unito come emittente di servizio pubblico.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio<sup>(2)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 222964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7288 — Viacom/Channel 5 Broadcasting, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

<sup>(2)</sup> GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

## ALTRI ATTI

## COMMISSIONE EUROPEA

**Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari**

(2014/C 187/09)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup>.

DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI UNA STG

REGOLAMENTO (CE) N. 509/2006 DEL CONSIGLIO,

del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari<sup>(2)</sup>

«SUIKERSTROOP»

N. CE: NL-TSG-0007-01203 – 27.01.2014

**1. Nome e indirizzo dell'associazione richiedente**

Nome: Kenniscentrum suiker & voeding  
Indirizzo: Amsterdamsestraatweg 39a, 3744 MA BAARN  
Numero di telefono: +31 355433455  
Numero di fax: +31 355426626  
Indirizzo di posta elettronica: info@kenniscentrumsuiker.nl

**2. Stato membro o paese terzo**

Paesi Bassi

**3. Disciplinare del prodotto****3.1. Denominazione(i) da registrare [articolo 2 del regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione]**

«Suikerstroop»

Previo svolgimento della procedura ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012, si desidera apporre sull'etichetta la dicitura «Traditioneel Nederlands product» (prodotto tradizionale neerlandese) nella lingua del paese in cui è commercializzato il prodotto.

**3.2. La denominazione:**

- è specifica in sé e per sé  
 indica la natura specifica del prodotto agricolo o alimentare.

La denominazione è usata da tempi remoti per indicare il prodotto. Il «Suikerstroop» è ottenuto dalla lavorazione dello zucchero. Come recita l'articolo 12 della pertinente normativa [*Suiker- en stroopbesluit (Warenwet)*, 1977]: «Con la denominazione «Suikerstroop» preceduta o no dal nome della pianta da cui è estratto, è consentito indicare esclusivamente il liquido sciropposo ottenuto dal liquido di cottura della pianta con cui è preparato il prodotto, previa eliminazione dello zucchero cristallizzato,...». Non esistono altri prodotti aventi la medesima denominazione né prodotti analoghi aventi denominazioni simili.

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GUL 93 del 31.3.2006, pag. 1. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

3.3. La domanda prevede l'uso riservato del nome ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 509/2006

- Registrazione con riserva del nome  
 Registrazione senza riserva del nome

3.4. Categoria di prodotti

Categoria 2.3: Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

3.5. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare cui si applica la denominazione di cui al punto 3.1. [articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1216/2007]

Il «Suikerstroop» è il liquido sciropposo ottenuto dal liquido di cottura della barbabietola da zucchero o dalla canna da zucchero, previa eliminazione dello zucchero cristallizzato, il cui tenore minimo di estratto è dell'80 %, il contenuto massimo di ceneri è del 4 % e il fattore di purezza apparente minimo è del 73 %. Grazie all'elevato contenuto di estratto secco combinato all'elevata concentrazione di zucchero (oltre 60 grammi per 100 grammi di prodotto), il prodotto ha una lunga conservazione. Lo zucchero consente una disponibilità ridotta di «acqua libera», in modo che non vi si possano sviluppare microorganismi.

Il prodotto presenta le seguenti caratteristiche specifiche:

	colore	Brix (°)	zuccheri totali
«Suikerstroop»	2 000 - 30 000 IU (**)	min. 79 °	min. 70 %

(°) Misura del quantitativo di estratto secco disciolto (nella fattispecie zucchero) in una soluzione acquosa, determinata per mezzo di un rifrattometro.

(\*\*) ICUMSA (International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis) Units. Quanto più elevato il valore UI, tanto più scuro il colore.  
 Si tratta di una misura indiretta della purezza.

#### Caratteristiche fisiche

Il «Suikerstroop» è un liquido appiccicoso, denso, poco fluido, di color marrone scuro, con consistenza sciropposa. Contiene un quantitativo importante di zucchero, almeno il 70 %.

#### Caratteristiche chimiche

Il «Suikerstroop» ha un fattore di purezza apparente del 73 %. Il tenore minimo di estratto deve essere dell'80 %. Il «Suikerstroop» può inoltre avere un contenuto massimo di ceneri del 4 %.

#### Caratteristiche organolettiche

Il «Suikerstroop» ha un gusto dolce-salato, lievemente amarognolo. Il gusto dolce deriva dall'elevato tenore di zucchero e il gusto salato è dovuto a sali minerali e altri elementi solubili provenienti dalla barbabietola da zucchero o dalla canna da zucchero, generati dal processo produttivo.

3.6. Descrizione del metodo di ottenimento del prodotto che reca il nome indicato al punto 3.1

La materia prima greggia alla base del «Suikerstroop» è costituita dal liquido sciropposo, residuo della lavorazione dello zucchero di barbabietola o di canna, previa estrazione dello zucchero cristallizzato.

Durante la produzione dello zucchero si estraggono gli zuccheri di barbabietola o di canna da zucchero disciolti in acqua. Nella stessa acqua di trovano disciolti anche altri elementi idrosolubili (diversi dagli zuccheri) provenienti dalla barbabietola o dalla canna da zucchero.

Questo estratto è raffinato, ispessito e cristallizzato. Dopo la cristallizzazione della soluzione zuccherina così ottenuta si eliminano i cristalli di zucchero. Gli elementi non zuccherini permangono nella soluzione zuccherina residua, detta anche «acqua madre» (ossia sciroppo, soluzione di sgocciolamento). Questa soluzione contiene ancora un importante quantitativo di zucchero disciolto, circa l'85 %. Per far cristallizzare questo zucchero ancora disciolto, l'acqua madre viene nuovamente addensata finché si formano altri cristalli di zucchero. I cristalli sono ancora una volta eliminati. Lo sciroppo residuo è detto «sciroppo-B» e contiene circa il 75 % di zucchero su base di estratto secco e una proporzione relativamente maggiore di elementi diversi dallo zucchero. Lo sciroppo-B funge da materia prima per preparare il «Suikerstroop».

Lo sciroppo-B è dosato in un miscelatore per eliminare le impurità. Le impurità della materia prima sono assorbite mediante un trattamento a carbone attivo e quindi eliminate con il carbone stesso per filtraggio. Si ottiene uno sciroppo-B purificato che costituisce l'ingrediente principale del «Suikerstroop». A questo sciroppo-B purificato si aggiunge una soluzione zuccherina (soluzione di zucchero in acqua) e/o (sciroppo di) zucchero invertito per soddisfare quanto prescritto al punto 3.5. Lo (sciroppo di) zucchero invertito è uno sciroppo ottenuto dalla separazione dello zucchero (saccarosio) in glucosio e fruttosio. Lo sciroppo-B purificato, la soluzione zuccherina e/o lo (sciroppo di) zucchero invertito sono mescolati fino a formare una massa omogenea.

Per ottenere il «Suikerstroop» conformemente alla ricetta descritta al punto 3.5, questa massa sciropposa omogenea è fatta evaporare sotto vuoto fino a raggiungere il valore Brix desiderato (min. 79°).

Lo sciroppo è travasato in serbatoi di conservazione da cui è condizionato in modi diversi.

### 3.7. Specificità del prodotto agricolo o alimentare

La caratteristica specifica del «Suikerstroop» è riconducibile al fatto che si distingue nettamente dagli sciroppi di altri tipi, come lo sciroppo di mele o di pere, ma anche dalla melassa, per le seguenti caratteristiche:

#### Materia prima

Il «Suikerstroop» si caratterizza per derivare al 100 % dalla barbabietola o dalla canna da zucchero.

#### Composizione dello zucchero

Poiché deriva al 100 % dalla barbabietola o dalla canna da zucchero, lo sciroppo contiene esclusivamente saccarosio e zucchero invertito come glucidi. Il tenore in zuccheri minimo è pari al 70 % (cfr. anche le caratteristiche di cui al punto 3.5). Sotto questo profilo lo sciroppo si distingue anche dalla melassa, il cui tenore in zuccheri è pari al 68 %.

#### Gusto

Gli elementi non zuccherini della materia prima grezza conferiscono un gusto salato con una nota lievemente amarognola. In combinazione con l'elevato tenore in zuccheri si crea un gusto dolce-salato e un aroma unici rispetto ad altri tipi di sciroppi.

### 3.8. Tradizionalità del prodotto agricolo o alimentare

La domanda di registrazione è fondata sul fatto che il prodotto è caratterizzato da un metodo di produzione e una composizione tradizionali.

#### Metodo tradizionale di produzione

In tempi remoti, dal XVII secolo, il «Suikerstroop» era prodotto a mano, ma dal 1908 la produzione è divenuta industriale. La produzione industriale è da allora immutata, pur avendo migliorato, razionalizzato e meccanizzato il processo produttivo. Le fabbriche (costruite all'inizio del XX secolo, intorno al 1910) sono ancora in funzione, l'interno è stato adeguato ai progressi tecnologici dei tempi moderni.

#### Secoli XVII, XVIII e XIX

Il «Suikerstroop» da tempi lontani è un sottoprodotto della raffinazione dello zucchero. Nel libro *De suiker-raffinadeur* di J.H. Reisig del 1783 è descritto il modo di raccolta dello sciroppo in leccarde durante la produzione dei panetti di zucchero. Durante il processo di cristallizzazione il liquido di cottura dello zucchero (fluido denso) è raffinato in appositi stampi destinati allo zucchero. Questi stampi erano collocati per un paio di giorni su vasi di sgocciolamento. Lo sciroppo così raccolto era detto «sciroppo scoperto». In seguito i panetti erano ricoperti di argilla fine per favorire il processo di cristallizzazione e prevenire lo sfaldamento e quindi nuovamente posti sui vasi di sgocciolamento. Lentamente sui panetti si versava acqua che fluiva piano attraverso di essi. Lo sciroppo così separato era detto «sciroppo coperto». Successivamente si procedeva a rimuovere lo strato di copertura (argilla secca) e i panetti venivano lasciati in loco alcuni giorni. In seguito erano ricoperti di uno strato di argilla più fine e nuovamente posti sui vasi di sgocciolamento e bagnati con acqua. Lo sciroppo così raccolto era detto «sciroppo di sgocciolamento», ossia il più puro.

Dal XX secolo ad oggi

Grazie ai progressi della tecnica (industrializzazione) nel processo produttivo è possibile ottenere un quantitativo maggiore di zucchero cristallizzato rispetto a prima. In questo modo la melassa o «melado» (sciropo) contiene una proporzione maggiore di elementi non zuccherini e meno zucchero (tenore in zuccheri totali inferiore al 68 %, fattore di purezza apparente inferiore al 73 %). Anche il gusto è sensibilmente diverso, grazie all'eliminazione delle impurità (con un processo industriale efficiente), più dolce dello sciroppo di sgocciolamento (l'ultimo sciroppo del processo produttivo manuale) ottenuto in passato. Poiché la domanda di mercato del «Suikerstroop» è rimasta immutata, si è avviata la produzione industriale. Intorno al 1900 è iniziato il processo produttivo (cfr. descrizione al punto 3.6.) e dal 1908 la produzione è identica a quella attuale.

Panoramica del metodo produttivo dal 1908 a oggi:

Metodo di produzione (come descritto al punto 3.6.)	1908	oggi
Materia prima (sciropo-B) derivata dalla produzione dello zucchero di barbabietola o di canna	X	X
Raffinazione dello sciroppo-B con carbone attivo	X	X
Soluzione zuccherina e/o zucchero invertito aggiunti conformemente alla ricetta	X	X
Miscelazione per ottenere una massa omogenea	X	X
Ispessimento per trattamento termico fino al tenore desiderato di estratto secco	X	X

#### Composizione tradizionale

Il «Suikerstroop» ha una composizione tradizionale di saccarosio e zucchero invertito come glucidi, derivati dalla barbabietola o dalla canna da zucchero.

La composizione dell'odierno «Suikerstroop» i cui requisiti sono descritti al punto 3.9. del presente disciplinare è la stessa contenuta nella legge «Suiker- en stroopbesluit (Warenwet)» del 1977.

Nella predetta normativa si descrive la composizione come il liquido sciropposo ottenuto dal liquido di cottura della barbabietola da zucchero o dalla canna da zucchero con cui è preparato il prodotto, previa eliminazione dello zucchero cristallizzato. Il tenore di estratto secco deve inoltre essere almeno dell'80 % e il fattore di purezza apparente almeno del 73 %. Il contenuto di ceneri non può superare il 4 %. Queste caratteristiche precipue della composizione sono immutate e restano identiche ai requisiti di composizione dell'odierno «Suikerstroop» come descritto al punto 3.5.

#### Uso tradizionale

Il «Suikerstroop» è un ingrediente comune dei piatti tradizionali. Dalla serie «*Streekgerechten en wetenswaardigheden*» di Jo van Lamoen, del 1987-1988, si osserva l'uso del «Suikerstroop» in molte specialità tradizionali, come il «Groningse kruidkoek» (dolce alle spezie), i «bruine bonen met appeltjes» (fagioli con mele), il «Limburgse zoervleis» (stufato di carne), il «Drentse proemenkreuze» (budino di prugne) e nelle «Zeeuwse boterbabbelaars» (caramelle al burro). Anche nel libro di ricette delle scuole di economia domestica di Amsterdam (6ª ed., C.J. Wanneé, 1910) sono reperibili diverse ricette in cui si fa uso del «Suikerstroop», per esempio il «boluskoek» (brioche), gli «stroopmoppen» (biscotti) e per molti piatti è consigliata una salsa a base di sciroppo, dato che le ricette tradizionali olandesi del passato spesso erano insipide.

#### 3.9. Requisiti minimi e procedure di controllo del carattere specifico del prodotto

Il carattere specifico del «Suikerstroop» può essere valutato dai requisiti minimi misurabili del prodotto (colore, °Brix e tenore in zuccheri totali) di cui al punto 3.5. Per ogni lotto di produzione (di ogni produzione) il produttore è sottoposto a questi controlli.

La Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verifica quanto prescritto per mezzo di controlli. La NVWA effettua almeno una volta l'anno un controllo amministrativo a campione presso il produttore, per verificare i dati relativi al colore, al valore °Brix e al tenore in zuccheri totali (che il produttore è tenuto a misurare e controllare per ogni lotto).

#### 4. **Organi o enti responsabili del controllo del disciplinare del prodotto**

##### 4.1. *Nome e indirizzo*

Nome: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Indirizzo: Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht

Numero di telefono: +31 882233333

Indirizzo di posta elettronica: info@vwa.nl

pubblico  privato

##### 4.2. *Compiti specifici dell'organo o ente*

La Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ha il compito di verificare il rispetto dei requisiti stabiliti dal disciplinare del «Suikerstroop».

---

## RETTIFICHE

**Rettifica della sintesi della decisione della Commissione del 30 gennaio 2013, che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE (caso COMP/M.6570 — UPS/TNT Express) [notificata con il numero C (2013) 431 final]**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 137 del 7 maggio 2014)

(2014/C 187/10)

A pagina 12, il paragrafo 33 va letto come segue:

«33. La Commissione è d'accordo sul fatto che gli incrementi di efficienza siano specificamente legati alla concentrazione, ma ritiene che siano verificabili soltanto i risparmi sui costi connessi alla rete europea di trasporto aereo e all'assistenza a terra — realizzati nei primi tre anni dopo il completamento della concentrazione — i quali ammontano rispettivamente a [...] milioni di EUR per le sinergie della rete di trasporto aereo intraeuropea e a [...] milioni di EUR per l'assistenza a terra. Questi risparmi sono stati ripartiti tra i paesi in base ai dati relativi al volume e ai costi di UPS a livello di tratta. Per calcolare il tasso di trasferimento sui consumatori delle variazioni dei costi variabili, la Commissione ha utilizzato la stima dell'impatto delle variazioni dei costi medi totali sul prezzo dei servizi internazionali di consegna rapida intra-SEE, fornita dalle parti in base alla loro analisi dell'evoluzione dei prezzi dopo la concentrazione. Considerata la struttura dei costi delle parti, il risultato può essere considerato una sovrastima dell'effettivo trasferimento dei costi marginali.»

---









ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**